



**COMUNE di CASTELNUOVO DI PORTO**  
(Provincia di Roma)

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI**  
**SOCIO-ASSISTENZIALI**

Approvato con Delibera C.C. del 27/03/2001

# Regolamento per erogazione dei Servizi socio assistenziali

## Capitolo I

### Art. 1

Il Comune di Castelnuovo di Porto, in attuazione dei principi costituzionali, del proprio statuto, delle leggi statali e regionali sui servizi sociali, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il miglioramento della qualità della vita della comunità nell'ambito del territorio, applica le disposizioni del seguente regolamento.

### Art. 2

La funzione dei servizi sociali viene svolta a favore dei cittadini, degli stranieri con regolare permesso di soggiorno e degli apolidi, tutti residenti nel territorio comunale.

### Art. 3

Il comune in attuazione della propria funzione provvederà periodicamente ad effettuare una compiuta analisi del territorio e del disagio, onde consentire la programmazione per gli interventi più adeguati entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio. L'intervento del comune, con azione concertata fra gli Assessorati competenti svolge la funzione sociale attraverso interventi assistenziali, programmazione di attività culturali e promozione della formazione professionale e di iniziative economiche.

### Art. 4

Il presente regolamento detta le norme, i criteri, e le modalità per il riordino, la riqualificazione, e la gestione degli interventi socioeconomici e contributivi nell'ambito del Comune, disciplinando quindi l'esercizio delle funzioni amministrative rientranti nella materia Beneficenza Pubblica di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione che delega tutte le funzioni già di competenza degli Enti Locali in forza del DPR 616/77, della legge n. 698/75 e della legge reg. 38/96.

### Art. 5

Il presente regolamento si informa ai principi costituzionali nel pieno ed inviolabile rispetto della dignità della persona, e dello stesso ne verrà data ampia conoscenza potendo ogni cittadino prenderne visione secondo la normativa vigente.

### Art. 6

Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali sono previste sovvenzioni economiche e servizi. L'assistenza verrà erogata attraverso le seguenti forme:

- Assistenza economica continuativa
- Assistenza economica straordinaria o una tantum;
- Assistenza economica per spese sanitarie agli indigenti;
- Servizi di assistenza domiciliare;
- Collocamento di minori in comunità a convitto o semiconvitto;
- Affidamento di minori a famiglie;

- Inserimento in centri diurni per portatori di handicap;
- Iniziative socio-culturali a favore di anziani, inabili e minori;
- Iniziative territoriali per minori con disagio;
- Ospitalità per anziani presso case di riposo e strutture protette.

Le sovvenzioni economiche possono avere carattere continuativo, straordinario o una tantum.

Le prime possono avere durata non superiore a 6 mesi e l'eventuale reiterazione deve essere autorizzata con provvedimento formale.

I servizi socio assistenziali, possono avere durata non superiore ad un anno ed il loro eventuale rinnovo va autorizzato con provvedimento formale, salvo normative che regolano servizi specifici.

#### Art. 7

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia e in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge n.241 del 90, come aggiornata dalla legge 412 del 91, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti privati, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa per il conseguimento delle utilità sociali. L'osservanza delle procedure, dei criteri, delle modalità e dei parametri di reddito stabiliti dal presente regolamento, costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti di concessione dei benefici, dovendo risultare da singoli provvedimenti richiamanti le norme che agli stessi si riferiscono.

#### Art. 8

La Giunta Municipale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento di cui all'art. 6 della legge 146 del 90.

Gli atti relativi alla concessione di benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata minima prevista dalla legge di 15 giorni e ogni cittadino può prenderne visione in qualunque momento facendone richiesta nelle forme previste dal presente regolamento, fatti salvi i principi di riservatezza posti a tutela della dignità dei beneficiari.

## Capitolo II

### Art. 9

Tutti gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e alla protezione del disagio sociale ed economico.

L'assistenza economica di base può essere erogata in forma continuativa a garanzia del minimo vitale, una tantum o per esigenze straordinarie.

A) Con carattere di continuità: sono quegli interventi di tipo ordinario, concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio, per un massimo di sei mesi.

B) Con carattere di straordinarietà, o una tantum: sono quegli interventi di tipo temporaneo ed eccezionale concessi sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio. Sono possibili solo quando si tratta di assicurare a soggetti in stato di bisogno immediato sostegno a gravissime situazioni di emergenza valutate dal servizio sociale.

C) Assistenza economica per spese sanitarie agli indigenti. Hanno titolo a tale prestazione economica a parziale rimborso delle spese sanitarie sostenute per medicinali ed accertamenti diagnostici, i cittadini residenti nel Comune in base ai criteri di valutazione appresso specificati.

### Art. 10

Gli interventi di assistenza economica continuativa a garanzia del minimo vitale, concorrono al soddisfacimento dei bisogni primari del singolo o del nucleo familiare con reddito inferiore ai parametri annualmente determinati dalla Giunta Municipale, su proposta del settore dei servizi sociali, in base all'indirizzo programmatico di cui all'art. 35.

Beneficiari dell'assistenza economica continuativa possono essere:

- anziani indigenti;
- persone con grave Handicap psico-fisico;
- nuclei familiari, con o senza minori impossibilitati al mantenimento dei propri componenti per disoccupazione, gravi motivi di salute o altre situazioni di difficoltà;
- minori orfani di uno o entrambi i genitori;
- immigrati in regola con la normativa vigente;
- persone con gravi problemi di devianza ed emarginazione.

Nell'erogazione del contributo, va tenuto conto della situazione economica del nucleo familiare inteso come quello di convivenza, definita come cumulo dei redditi complessivi dei soggetti costituenti il nucleo. Nella valutazione della situazione economica del nucleo familiare si dovrà tenere conto dei soggetti obbligati per legge all'assistenza ai sensi dell'art. 433 del c.c.

### ART. 11

L'intervento straordinario o una tantum di natura economica può essere erogato una sola volta nell'arco dell'anno solare.

### Art. 12.

L'ammissione ai servizi ed alle prestazioni socioassistenziali viene effettuata su presentazione di domanda redatta su apposito modulo, riportando la composizione familiare, il reddito percepito da ogni componente e la situazione abitativa.

La domanda verrà firmata da tutti i componenti maggiorenni del nucleo.

#### Art.13

Le domande degli interessati dovranno essere corredate di tutte quelle notizie ed informazioni che saranno ritenute utili da parte degli addetti del servizio sociale del Comune, ai fini di una corretta valutazione dei bisogni degli indigenti.

All'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino sarà informato che in caso di dichiarazione mendace, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del codice penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata oltre e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

#### Art.14

L'istruttoria da parte dell'ufficio servizi sociali, si articola attraverso la raccolta della documentazione necessaria tenendo conto dell'art. 18 della Legge n. 241/90: certificato di pensione, busta paga, dichiarazione dei redditi o certificazione attestante la mancata produzione di redditi, assegno del Ministero degli Interni, certificato di disoccupazione, ricevuta di affitto, certificazioni mediche, prescrizioni per cure non prestate dalla ASL, certificato di invalidità, certificati penali, permesso di soggiorno, decreto di affidamento, certificati di frequenza scolastica, fatture attestanti pagamenti vari e tutti quei documenti utili alla valutazione del caso di indigenza.

La dove l'ufficio ne ravvisi la necessità potrà richiedere di completare ed integrare l'istruttoria con una dichiarazione sostitutiva resa pubblica ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, dei redditi effettivi propri e del proprio nucleo familiare.

#### Art.15

Nelle domande di richiesta contributi il richiedente dovrà precisare se beneficia di altri sussidi o entrate finanziarie erogate da parte dello stesso ente o da parte di altri soggetti ed in caso affermativo dovrà essere specificato l'importo del contributo ed il soggetto che ne attua la concessione, dovrà inoltre precisare se usufruisce di altri servizi erogati dal Comune stesso.

Nell'accertamento delle condizioni del richiedente, il servizio sociale potrà effettuare indagini suppletive di propria iniziativa al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per il caso in esame.

#### Art. 16

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità in base alle quali viene concesso e dovrà essere riscosso dallo stesso beneficiario.

#### Art.17

Tutti i sussidi al presente regolamento, possono avere la durata massima di 6 mesi e sono rinnovabili solo se permangono gravi condizioni di disagio economico o solo dopo che è trascorso il periodo di interruzione di cui all'articolo 6.

#### Art.18

Tutte le erogazioni cessano nel momento in cui venga a mancare uno tra i requisiti richiesti per la concessione del beneficio.

#### Art. 19

In base alle disponibilità finanziarie del Comune, la priorità di assegnazione dei contributi previsti nel presente regolamento, nonché le modalità e i tempi di erogazione, saranno determinati in base alla valutazione dei seguenti criteri complessivamente considerati:

A) rapporto reddito / componenti nucleo familiare;

- B) capacità di produzione del reddito;
- C) stato di necessità;
- D) data di presentazione della richiesta.

### Capitolo III

#### Art. 20

##### Servizi integrativi e sostitutivi della famiglia

I servizi integrativi sono quei servizi di supporto rivolti a consentire ad ogni persona la migliore permanenza nella propria famiglia e nel proprio ambiente al fine di tutelare lo sviluppo della propria personalità.

I servizi sostitutivi sono quelli che in caso di necessità di allontanamento dalla famiglia di origine, l'utente è inserito in strutture residenziali gestite dal Comune o in strutture pubbliche o private. Essi sono posti in essere quando all'interno del nucleo familiare sussistono condizioni oggettive di disagio con grave nocumento per l'utente tale da escluderne la permanenza.

Tra i servizi integrativi e sostitutivi, che verranno attivati compatibilmente con le risorse finanziarie e del territorio, sono indicati:

- servizio di assistenza domiciliare;
- servizio educativo domiciliare e sociale;
- collocamento presso i Centri diurni per portatori di handicap;
- centri socio culturali e di aggregazione;
- soggiorni e centri ricreativi estivi per minori e della terza età.

L'erogazione dei servizi potrà essere a totale carico del Comune o con la partecipazione finanziaria del richiedente proporzionata ai propri redditi, con i requisiti e le modalità che annualmente verranno stabiliti, dal Consiglio Comunale.

#### Art. 21

##### Assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto all'area della senescenza, della disabilità e dell'età evolutiva.

#### Art.22

##### Area della senescenza

I destinatari sono persone anziane in condizione di parziale, non autosufficienza o temporanea non autosufficienza che hanno necessità di aiuto a domicilio per attività relative alla cura della persona, alla vita di relazione e aiuto al governo della casa.

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

- aiuto sociale (accompagnamento presidi sanitari, svolgimento pratiche burocratiche, rapporti con medici e operatori sanitari)
- aiuto relazionale (interventi tesi a stimolare e/o a rafforzare i rapporti a livello sociale)
- aiuto domestico (acquisto del cibo, preparazione pasti, lavaggio e stiraggio biancheria)

#### Art.23

Sono ammessi al servizio di assistenza domiciliare i cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comune, che siano in condizioni di cui all'articolo precedente. Hanno diritto di priorità coloro che vivono da soli e che non abbiano una rete parentale di sostegno, con difficoltà di ordine relazionale o sociale il cui reddito non superi i parametri fissati dalla Giunta Comunale.

#### Art.24

Costituiscono criteri per la valutazione dei casi i seguenti parametri:

- condizioni di salute;

- condizioni sociali e relazionali.

#### Art. 25

La documentazione da presentare al Servizio Sociale per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare, è la seguente:

- certificato medico attestante la parziale o temporanea non autosufficienza;
- reddito (Mod. 201 - 730 - 740) o dichiarazione sostitutiva da atto notorio indicante i redditi percepiti e non;
- ricevuta di pagamento del canone di affitto;
- Invalidità civile e/o assegno di accompagnamento.

#### Art. 26

##### Area della disabilità

I destinatari sono persone portatori di handicap (come da Legge 104/92 art. 3 comma 1: "è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione"), salvo modifiche o integrazioni normative.

#### Art. 27

L'accertamento del caso e la relativa necessità dell'intervento assistenziale è effettuato dalle A.S.L. in base all'art. 1 della Legge 15.10.90 n. 295.

#### Art. 28

La documentazione da presentare per l'ammissione al servizio è la seguente:

- Certificato medico della A.S.L. come da L. 295/90
- Invalidità civile e/o accompagnamento.

#### Art. 29

##### Area dell'età evolutiva

Il servizio di assistenza domiciliare per i minori è finalizzato alla prevenzione e tutela degli stati di disagio ed emarginazione ed è alternativo all'istituzionalizzazione, è costituito da un complesso di attività ed interventi rivolti ai minori in difficoltà a causa di carenti situazioni familiari, per favorire un'armonico sviluppo sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico.

La prestazione viene erogata a domicilio o presso i servizi socio-educativi-ricreativi presenti nel territorio da educatori, secondo un progetto educativo di recupero e/o tutela predisposto dai Servizi Sociali e realizzato dall'educatore secondo le modalità e tempi definiti nel progetto sistematicamente verificato.

#### Art. 30

##### Centri informativo-culturali, ludico-sportivi e di aggregazione sociale

Per affrontare il problema del disagio dei minori, impedire per quanto possibile fenomeni di devianza ed emarginazione, sostenere l'integrazione sociale dei portatori di handicap e, comunque, per favorire una crescita sana e una migliore integrazione della comunità cittadina, sono attivati i centri che costituiscono parte integrante di una rete educativa territoriale (insieme alla famiglia, alla scuola, alle associazioni) finalizzato alla composizione di un sistema formativo e integrato. Possono essere previste



strutture finalizzate alla informazione e promozione per l'avviamento del cittadino nel mondo del lavoro (Informagiovani, Sportelli informativi e di formazione professionale). Tali centri saranno caratterizzati da iniziative aventi finalità ludico-ricreative, sportivo- culturali, e saranno gestiti, anche in forma autonoma, in collaborazione con l'Ente locale che concorrerà, ove possibile, con l'assegnazione di strutture idonee.

Ai Centri possono accedere i cittadini residenti nel Comune, allo scopo di fornire loro percorsi costruttivi, canali di comunicazione, spazi e sedi d'incontro.

#### Art.31

Il Comune, compatibilmente con le risorse a disposizione, potrà organizzare i soggiorni e/o i centri ricreativi estivi per i minori e per la terza età.

Le modalità del servizio ed i requisiti di svolgimento e di ammissione verranno annualmente definiti con determinazione del Responsabile del servizio.

## Capitolo IV

### Disposizioni Finali

#### Art. 32

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme contenute nelle relative leggi in materia.

#### Art.33

I servizi previsti dal presente regolamento, vengono erogati compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio comunale.

#### Art.34

La Giunta Municipale si riserva la facoltà di proporre al Consiglio Comunale ulteriori disposizioni integrative al presente, nel caso in cui vengano emanate successive leggi, D.P.R., L.R. o circolari.

#### Art.35

Al fine dell'analisi dei bisogni della popolazione residente nel Comune, onde consentire il miglior intervento, sarà istituito un registro, con valenza esclusivamente interna, dell'ufficio preposto nel rispetto della L. 675/96, sui beneficiari di provvidenza di natura economica.

In riferimento a quanto previsto dall'art.3, all'inizio dell'anno, conseguentemente all'adozione del bilancio di previsione, il Servizio Sociale stilerà una proposta di programma d'interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, previo parere di apposita Commissione.

#### Art.36

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale.